



Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale Num. 91 del 19-12-2024

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Approvazione Aliquote IMU anno 2025;

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore 18:35 in videoconferenza Cisco Webex, per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:

Federico Lorenzoni	SINDACO	Presente
Jamal Casetti	CONSIGLIERE	Presente
Rossella Ristori	CONSIGLIERE	Presente
Eva Amorosi	CONSIGLIERE	Assente
Maurizio Maggi	CONSIGLIERE	Presente
Daniele Ghelli	CONSIGLIERE	Presente
Simone Guadagnoli	CONSIGLIERE	Presente
Lorenzo Basagni	CONSIGLIERE	Presente
Rita Parri	CONSIGLIERE	Presente
Carlo Toni	CONSIGLIERE	Presente
Giovanna Tizzi	CONSIGLIERE	Assente
Marco Serì	CONSIGLIERE	Presente
Marco Serrotti	CONSIGLIERE	Presente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Il Segretario Comunale Dott.ssa Ornella Rossi, per il giorno 19-12-2024, assiste alla seduta.

Il Dott. Simone Guadagnoli, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2025;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che con decreto del 7 luglio 2023 il MEF ha approvato il prospetto che individua le casistiche che possono essere oggetto di aliquote IMU differenziate e ha reso disponibile l'applicazione per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU, prevedendo un periodo di sperimentazione e poi la possibilità di caricare il prospetto per l'anno 2024;

DATO ATTO che con la Legge di conversione del D.L. n. 132/2023 è stato introdotto l'articolo 6-ter il quale prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul "Portale del federalismo fiscale", a decorrere dal 2025;

PRESO ATTO che con D.M. 6 settembre 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha integrato il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario 2025 dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2024:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille (art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 (art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160);
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille (art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille (art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160);

4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
6. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
7. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

CONSIDERATO che in ottemperanza all'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019, in data 11/12/2024 è stato predisposto il prospetto di proposta delle aliquote IMU 2025 tramite il Portale del federalismo fiscale con ID 5317 e che lo stesso viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

Con voti:

Favorevoli: 11(Lorenzoni, Casetti, Ristori, Maggi, Ghelli, Guadagnoli, Basagni, Parri, Toni, Seri, Serrotti)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno **2025** già in vigore per l'anno 2024:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille (art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 (art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160);
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille (art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille (art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160);
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
6. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
7. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

B) di considerare il Prospetto delle aliquote IMU 2025 allegato al presente atto e predisposto tramite il Portale del federalismo fiscale in data 11/12/2024 con ID 5317, parte integrante della presente deliberazione;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera e il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare, con successiva votazione all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 16-12-2024

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 16-12-2024

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Simone Guadagnoli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ornella Rossi

Il/La sottoscritto/a Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune il 15-01-2025 ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 30-01-2025, come prescritto dall'articolo 124 , comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Poppi, li 15-01-2025

Il/La Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvia Brunacci

La presente deliberazione diviene esecutiva il **19-12-2024**:

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente eseguibile.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,99%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,99%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni 	0,71%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 11/12/2024 alle 12:57:02